

REGOLAMENTO PER IL DIVIETO DI UTILIZZO SUL TERRITORIO COMUNALE DI FUOCHI D'ARTIFICIO DI CATEGORIA SUPERIORE A F1 E DI ARTICOLI PIROTECNICI

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 27.03.2025

ARTICOLO 1 (Finalità)

Il presente Regolamento ha la finalità di tutelare sull'intero territorio comunale l'incolumità, la quiete e la sicurezza pubblica, gli animali domestici e selvatici, nonché prevenire danni al patrimonio artistico, culturale, ambientale e ai beni dei privati anche per il rischio di incendio connesso all'uso di sostanze esplosive o sprigionanti fiamme.

ARTICOLO 2 (Divieto di utilizzo di fuochi d'artificio e articoli pirotecnici)

A tutela dell'incolumità pubblica, della sicurezza urbana e del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, nonché per la protezione del patrimonio pubblico e privato, degli animali e dell'ambiente, è vietato su tutto il territorio comunale l'utilizzo a qualsiasi titolo di fuochi d'artificio di categoria F2, F3 e F4 e degli articoli pirotecnici di categoria P1 e P2. Il divieto non si applica ai fuochi di artificio di categoria F1, nonché agli articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 e T2, utilizzati in ambiente chiuso e nell'ambito di manifestazioni teatrali autorizzate in cui non siano impiegati animali.

Tale divieto non si applica alle feste celebrative di Sant'Andrea, della Madonna dei Sette Dolori e del Santo Patrono della città, nonché agli eventi e manifestazioni di cui l'Amministrazione Comunale riconosce formalmente l'alto valore culturale, civile o sociale.

ARTICOLO 3 (Campagne informative)

Ogni anno il Comune, anche con la collaborazione delle Forze dell'Ordine nazionali e locali e delle Associazioni per la tutela degli animali, organizza campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sul rispetto del presente regolamento e iniziative di sensibilizzazione rivolte alle scuole di ogni ordine e grado. Il Comune garantisce, inoltre, la formazione e l'aggiornamento periodico alle forze di polizia locali in relazione all'oggetto e all'accertamento delle violazioni del presente regolamento attraverso l'erogazione di corsi specifici con cadenza almeno biennale.

ARTICOLO 4 (Disciplina sanzionatoria)

1. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (da €25,00 a € 500,00, anche in ragione della pericolosità e del numero di petardi, botti o artifici pirotecnici), salvo che il fatto non costituisca reato.
2. Le violazioni del presente Regolamento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o eventualmente residuo ai sensi dell'articolo 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'articolo 20 comma 5 della legge citata.
3. Agli Agenti del Corpo di Polizia locale del Comune di Pescara e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di garantire l'osservanza del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento sarà affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e ne verrà data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali e ai comitati organizzativi di feste e sagre. Lo stesso regolamento sarà pubblicato sul sito internet del Comune e sarà inviato:
 - al Corpo di Polizia locale di Pescara;
 - agli Agenti della Forza Pubblica presenti sul territorio comunale.